



Roma, 04/03/2015

Ufficio: DIR/PF/MRT
Protocollo: 201500001691/A.G.
Oggetto: **Legge 11/2015 – Conversione in legge con modificazioni del DL 192/2014 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**
Circolare n. 9255

SS
LGS 7
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione con modificazioni del decreto “Milleproroghe”.

Riferimenti: Legge 27 febbraio 2015, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2015).

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio u.s. è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione del decreto - legge 192/2014, c.d. “Milleproroghe” (cfr circolare federale n. 9153 del 2.1.2015).

Disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità delle farmacie

Si segnala che, nel corso dell’iter di conversione del decreto legge in oggetto, all’articolo 7, relativo alla proroga di termini in materia sanitaria, è stato introdotto il comma 4 *quater* (all. 1) che differisce fino al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è, dunque, richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti. Sono escluse dall’applicazione della disposizione le sedi oggetto del concorso straordinario.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

La disposizione presenta rilevanti criticità interpretative, anche alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari.

In proposito, si evidenzia infatti che, nel corso dell'iter alla Camera dei Deputati, è stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/2803/190, a firma dell'On. Anna Margherita Miotto, che impegna l'Esecutivo *“ad individuare anche in via amministrativa un solo requisito fra quelli previsti dall'articolo 12 predetto, per quale sia possibile la deroga ai fini del trasferimento della titolarità della farmacie nel prossimo biennio.”* Analogamente, anche durante l'esame al Senato, è stato accolto come raccomandazione dal Governo l'ordine del giorno G71779/1e5/36, a firma della Sen. Nerina Dirindin ed altri, di identico contenuto.

Inoltre, la Commissione 12^a (Igiene e Sanità) del Senato, nel parere favorevole reso in sede consultiva, ha formulato la seguente osservazione: *“in riferimento alla disciplina transitoria recata dal comma 4 quater dell'articolo 7, in tema di requisiti per il trasferimento delle farmacie, occorre precisare la portata derogatoria della disposizione ed escludere che possano essere derogati requisiti fondamentali per assicurare la qualità dei servizi resi dall'intero sistema delle farmacie convenzionate; inoltre, occorre interrogarsi sull'impatto di tale disciplina transitoria anche alla luce dell'evoluzione legislativa che sta interessando il settore.”*

Nello schema di parere contrario, proposto dal Senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri ed altri, che, tuttavia non è stato approvato dalla Commissione 12^a del senato, è stato sottolineato come *“la formulazione della suddetta disposizione risulta foriera di dubbi interpretativi e che il testo letterale appare non conforme alle intenzioni del legislatore così come desumibili dagli atti parlamentari e, nello specifico, dalla "Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio" n. 254/2 del 17 febbraio 2015, in cui, a proposito dell'emendamento 7.55 è evidenziato che "l'effetto della norma è pertanto quello di restringere alla sola iscrizione all'albo dei farmacisti i requisiti necessari per acquisire la titolarità della farmacia per trasferimento. Infatti, in base al comma 8 dell'articolo 12 della citata legge n. 475 del 1968 il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista che sia iscritto all'albo professionale e che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.”; l'applicazione della norma in parola, così come approvata dalla Camera dei Deputati, determinando l'immediata decadenza, sia pure temporanea, di tutti i requisiti sapientemente individuati dal legislatore con la richiamata legge n. 475 del 1968, produrrebbe improvvise iniziative di natura speculativa nel trasferimento delle farmacie che appaiono non compatibili con l'ordinamento vigente né coerenti con la evidenziata volontà del legislatore, fino a rendere necessaria la soppressione della norma stessa.”*

Alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari, la Federazione degli Ordini ha richiesto al Ministero della salute di fornire, in via amministrativa,

un'interpretazione che chiarisca definitivamente che l'ambito di applicazione della suddetta disposizione.

Nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco

Resta confermata la proroga di un altro anno del termine per l'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (art. 7, comma 3), già prorogato in precedenza al 1° gennaio 2015.

Termini in materia di SISTRI

Per quanto riguarda i termini in materia di SISTRI (art. 9, comma 3), resta confermata la proroga al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale rimane in vigore il regime del "doppio binario" e quindi l'obbligo per le farmacie di mantenere anche il registro di carico e scarico dei rifiuti godendo parallelamente della sospensione delle sanzioni relative al SISTRI di cui ai agli artt. 260 bis, commi da 3 a 9 e 260 ter del DLgs 152/2006 (cfr circolare 9153 sopra richiamata). E' stato invece prorogato al 1° aprile 2015 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento del contributo di iscrizione.

Ricetta dematerializzata

E' stato prorogato al 2016 il termine entro il quale le Regioni dovranno provvedere alla graduale sostituzione di almeno il 90% delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

D.L. 31-12-2014 n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302.

Art. 7. Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del *decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

2. Al *decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";

b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

d) le parole: "1° gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018";

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2016";

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: "e il 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015";

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016";

g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento"»;⁽¹⁹⁾

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015".

2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, come da ultimo modificato dal presente articolo.⁽²⁰⁾

3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: "Entro il 1° gennaio 2015", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2016".

4. All'*articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2015".

4-bis. All'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, le parole: "al 90 per cento nel 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 90 per cento nel 2016".⁽²¹⁾


4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Roma "La Sapienza" per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.⁽²¹⁾

4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'*articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'*articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475*, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.⁽²¹⁾

(19) Lettera inserita dalla *legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11*.

(20) Comma inserito dalla *legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11*.

(21) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11*.



UFF. DIR/MRT
PROT.

Roma

**Oggetto: Richiesta chiarimenti art. 7 comma 4 quater
D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015**

Ill. On.
Beatrice Lorenzin
Ministro della salute
b.lorenzin@sanita.it
segreteria@sanita.it

Ill. Avv.
Maurizio Borgo
Capo dell'Ufficio Legislativo
m.borgo@sanita.it
segr.legislativo@sanita.it

Ill. Cons.
Cons. Giuseppe Chiné
Capo di gabinetto
g.chine@sanita.it
segr.capogabinetto@sanita.it

Questa Federazione desidera sottoporre all'autorevole attenzione di codesto Ministero la questione relativa all'interpretazione dell'articolo 7, comma 4 *quater*, del D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015. Come è noto, tale disposizione differisce fino al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della L. 475/1968.

La formulazione della suddetta disposizione risulta foriera di dubbi interpretativi, in quanto il testo letterale appare non conforme alle intenzioni del legislatore così come desumibili dagli atti parlamentari: dalla “*Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio*” n. 254/2 del 17 febbraio 2015, è, in effetti, evidenziato che “*l'effetto della norma è pertanto quello di restringere alla sola iscrizione all'albo dei farmacisti i requisiti necessari per acquisire la titolarità della farmacia per trasferimento. Infatti, in base al comma 8 dell'art. 12 della citata legge L. 475/1968 il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista che sia iscritto all'albo professionale e che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.*”.

Al riguardo, si evidenzia che, nel corso dell'iter alla Camera dei Deputati, è stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/2803/190, a firma dell'On. Anna Margherita Miotto, che impegna l'Esecutivo “*ad individuare anche in via amministrativa un solo requisito fra quelli previsti dall'articolo 12 predetto, per quale sia possibile la deroga ai fini del trasferimento della titolarità della farmacie nel prossimo biennio.*” Analogamente, anche durante l'esame al Senato, è stato accolto come raccomandazione dal Governo l'ordine del giorno G71779/1e5/36, a firma della Sen. Nerina Dirindin ed altri, di identico contenuto.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Inoltre, la Commissione 12^a (Igiene e Sanità) del Senato, nel parere favorevole reso in sede consultiva, ha formulato la seguente osservazione:

“in riferimento alla disciplina transitoria recata dal comma 4 quater dell’articolo 7, in tema di requisiti per il trasferimento delle farmacie, occorre precisare la portata derogatoria della disposizione ed escludere che possano essere derogati requisiti fondamentali per assicurare la qualità dei servizi resi dall’intero sistema delle farmacie convenzionate; inoltre, occorre interrogarsi sull’impatto di tale disciplina transitoria anche alla luce dell’evoluzione legislativa che sta interessando il settore.”

Sembrerebbe, dunque, che l’obiettivo del Legislatore sia quello di derogare temporaneamente l’efficacia delle disposizioni che richiedono, per il trasferimento della titolarità, esclusivamente il requisito dell’idoneità.

L’eventuale interpretazione estensiva della norma comporterebbe, invece, la sospensione anche degli altri requisiti individuati dalle seguenti disposizioni dell’art. 12 della L. 475/1968:

- comma 1, in base al quale il trasferimento della titolarità della farmacia può avvenire solo dopo che siano decorsi tre anni dalla conseguita titolarità;
- comma 2, ai sensi del quale il trasferimento può aver luogo esclusivamente nei confronti di un farmacista che abbia conseguito la titolarità ovvero che sia risultato idoneo in un precedente concorso;
- comma 7, primo periodo, secondo il quale al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia, per una volta soltanto nella vita ed entro due anni dal trasferimento, è consentito di acquistare un’altra farmacia senza dover superare il concorso per l’assegnazione;
- comma 7, secondo periodo, in base al quale il farmacista che abbia trasferito la propria farmacia, senza averne acquistato un’altra entro due anni, può acquistare una nuova farmacia purché abbia svolto sei mesi di attività professionale certificata dalla ASL competente durante l’anno precedente l’acquisto ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso effettuato nei due anni anteriori;
- comma 8, ai sensi del quale il trasferimento della farmacia può aver luogo a favore di un farmacista iscritto all’albo, che abbia conseguito l’idoneità ovvero che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria;
- comma 12, secondo il quale gli eredi di un titolare di farmacia deceduto possono trasferire la titolarità della farmacia nei confronti di un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito la titolarità ovvero sia risultato idoneo in un precedente concorso) farebbe, difatti, venir meno delle disposizioni previste al fine di evitare iniziative meramente speculative nel trasferimento delle farmacie, finalità di certo non compatibile con l’ordinamento vigente né coerente con la evidenziata volontà del legislatore.

Alla luce di quanto sopra sottolineato, la scrivente chiede cortesemente l’autorevole parere di codesto Dicastero, al fine di poter fornire ai farmacisti iscritti all’albo idonee indicazioni in merito alla portata della suddetta norma.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)